

PARERE n. 3/2005

DELL' AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

per modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, e sull' approvazione delle imprese e del personale coinvolto in tali mansioni, e per aggiungere il paragrafo 66.A.55 al suo allegato III.

I. Premessa

1. Lo scopo del presente parere è suggerire alla Commissione di inserire un nuovo paragrafo 66.A.55 nell' allegato III (Parte 66) al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione¹, al fine di permettere alle autorità competenti, ai proprietari di aeromobili che vengono dati in locazione od alle imprese approvate di verificare che una persona autorizzata a certificare la manutenzione sia effettivamente titolare di una licenza appropriata.
2. Il presente parere è stato adottato seguendo la procedura² specificata dal consiglio di amministrazione dell' Agenzia in conformità alle disposizioni dell' articolo 14 del regolamento costitutivo dell' AESA³.

II. Consultazione

3. La bozza di un parere relativo ad un regolamento della Commissione, che, a sua volta, modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, è stata pubblicata sul sito Internet dell' Agenzia (www.easa.eu.int) il 29 luglio 2004 (NPA n. 4/2004).

¹ Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull' approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni. GU L 315 del 28/11/2003, pag. 1.

² Decisione del consiglio di amministrazione in merito alla procedura da applicare dall' Agenzia per esprimere pareri, specifiche di certificazioni e materiali di riferimento. EASA MB/7/03 del 27/06/2003.

³ Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L 240 del 7/9/2002

4. Alla data di chiusura del 29 ottobre 2004, l'Agenzia ha ricevuto 11 osservazioni provenienti da 6 distinte entità, tra autorità nazionali od aziende private.
5. Si è provveduto ad accusare ricevuta di tutte le osservazioni ricevute e ad inserirle in un apposito documento di risposta che contiene un elenco di tutte le persone e/o organizzazioni che hanno formulato delle osservazioni. Tale documento è ampiamente diffuso tramite il sito Internet dell'Agenzia.

III. Contenuto del parere dell'Agenzia

6. Il nuovo paragrafo 66.A.55, che si propone di inserire nel regolamento, prevede che il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta da parte di una persona all'uopo autorizzata, sia tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza, al fine di mostrare il possesso della propria qualifica. Lo scopo di questo paragrafo è permettere alle autorità competenti, ai proprietari di aeromobili che vengono dati in locazione o ad organizzazioni approvate di verificare che una persona autorizzata a certificare la manutenzione detiene effettivamente una licenza appropriata. Questo paragrafo, pur derivando direttamente dalla norma JAR 66.55, è, tuttavia, fortuitamente scomparso dal testo definitivo durante la revisione finale del medesimo.
7. Durante la consultazione della bozza della parte 66 l'Agenzia si è accorta dell'errore ed ha stabilito di correggerlo. Pertanto, si propone di apportare le correzioni del caso. La modifica proposta consiste nell'aggiungere il paragrafo 66.A.55, del seguente tenore:

“66.A.55 Prova del possesso della propria qualifica

Il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all'uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza come prova del possesso della propria qualifica.”

IV. Valutazione dell'impatto normativo

8. Si ritiene che la proposta non abbia alcuna conseguenza in quanto reinstaurerà un requisito esistente, omesso all'atto della trasposizione della parte 66 del JAR nella normativa AESA.

Colonia, XX XX 2004

P. Goudou
Direttore esecutivo